



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<b><i>Progetto</i></b>	<i>Piano di Utilizzo delle Rocce e Terre da Scavo relativo alla realizzazione del metanodotto di interconnessione TAP – Collegamento di approdo del gasdotto denominato Trans Adriatic Pipeline alla Rete nazionale gasdotti</i>
<b><i>Procedimento</i></b>	<i>Approvazione Piano di utilizzo del materiale da scavo ai sensi del DM 16/2012</i>
<b><i>ID Fascicolo</i></b>	<i>3180</i>
<b><i>Proponente</i></b>	<i>Snam Rete Gas S.p.a.</i>
<b><i>Elenco allegati</i></b>	<i>Parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2011 del 04.03.2016 e parere n. 2257 del 13.12.2016</i>

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*”;

**VISTO** l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell’organizzazione e del funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

**VISTO** il D.M. 10 agosto 2012, n. 161, “*Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo*”;

**VISTO** l’art. 5, del citato D.M. 10 agosto 2012, n. 161, relativo al Piano di Utilizzo del materiale da scavo che prevede, per i progetti soggetti a Valutazione d’Impatto Ambientale, che quanto disposto nel Regolamento medesimo sia espletato prima della conclusione della detta VIA;

**VISTA** la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale che la Società Rete Gas S.p.a., con nota prot. 939/MAR del 10.11.2015 acquisita con prot. DVA-2015-0028306 del 11.11.2015, ha presentato relativamente al progetto di un “*Metanodotto di interconnessione TAP – Collegamento di approdo del gasdotto denominato Trans Adriatic Pipeline alla Rete nazionale gasdotti*”, consistente nel collegamento del punto di approdo del gasdotto marino e terrestre denominato “*Trans Adriatic Pipeline*” (nel Comune di Melendugno - Puglia), proveniente dal Mar Caspio, alla Rete nazionale gasdotti;

**CONSIDERATO** che è in corso il procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale per il citato progetto di “*Metanodotto di interconnessione TAP – Collegamento di approdo del gasdotto denominato Trans Adriatic Pipeline alla Rete nazionale gasdotti*” ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

**PRESO ATTO** che con la summenzionata istanza di VIA prot. 939/MAR del 10.11.2015 la Snam Rete Gas S.p.a. ha altresì trasmesso il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo relativo al progetto di “*Metanodotto di interconnessione TAP – Collegamento di approdo del gasdotto denominato Trans Adriatic Pipeline alla Rete nazionale gasdotti*”;

**ACQUISITO** il parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 2011 del 04.03.2016, costituito da n. 5 pagine che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, con cui viene espresso parere negativo riguardo al Piano di utilizzo del materiale da scavo del progetto “*Metanodotto di interconnessione TAP – Collegamento di approdo del gasdotto denominato Trans Adriatic Pipeline alla Rete nazionale gasdotti*”;

**VISTA** la nota prot. 7699/DVA del 21.03.2016 con cui, ai sensi dell’art. 10bis della Legge 241/90, la Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali ha dato comunicazione alla Società Snam Rete Gas S.p.a. della prossima emanazione di un provvedimento negativo;

**VISTA** la documentazione integrativa che la Società Rete Gas S.p.a., avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 10bis della legge 241/90, ha trasmesso in data 13.04.2016, e consistente in un nuovo *“Piano di Utilizzo delle Rocce e Terre da Scavo (doc. SPC.RE-PU-001 rev.1)”* che integra quello presentato contestualmente all'istanza di VIA con ulteriori dati acquisiti a seguito del completamento delle attività in campo di campionamento dei suoli;

**ACQUISITO** il successivo parere positivo con prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2257 del 13.12.2016, relativo al Piano di utilizzo del materiale da scavo ai sensi del DM 16/2012, costituito da 17 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

### **APPROVA**

**ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.M. 10 agosto 2012, n. 161, il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo presentato dalla società Snam Rete Gas S.p.a. relativo al materiale di scavo proveniente dalla realizzazione del progetto *“Metanodotto di interconnessione TAP – Collegamento di approdo del gasdotto denominato Trans Adriatic Pipeline alla Rete nazionale gasdotti”* a condizione che prima dell'avvio dei lavori e durante l'esecuzione degli stessi vengano rispettate in maniera puntuale tutte le indicazioni presenti nel Piano e vengano altresì ottemperate le prescrizioni di cui al seguente art. 1.**

#### **Art. 1 Quadro Prescrittivo**

- 1) Per stimare il valore effettivo del materiale potenzialmente contaminato dovrà essere realizzata una campagna integrativa di caratterizzazione, mediante un raffittimento dei campionamenti, che dovrà essere preliminarmente sottoposta all'approvazione dell'ARPA Puglia, sia riguardo la metodologia che l'ubicazione dei punti di prelievo;
- 2) per i volumi di materiali di scavo per i quali si registra un superamento dei limiti di cui alla colonna A, dovrà essere definito un piano di accertamento in contraddittorio con l'ARPA Puglia finalizzato alla verifica che i superamenti siano da attribuire a valori di fondo naturale e pertanto compatibili con il reimpiego nello stesso ambito, viceversa, dovranno essere smaltiti presso un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali regolarmente autorizzato;
- 3) venga definita una procedura per consentire che ciascun volume di terre sia identificato e caratterizzato nelle fasi di produzione, trasporto, deposito ed utilizzo;
- 4) vengano definiti i volumi effettivi da movimentare, nonché le tempistiche di avvio dei lavori, ed individuate le società autorizzate all'eventuale gestione e smaltimento dei materiali contaminati nonché le cave di prestito individuate per il reperimento di materiali inerti;
- 5) vengano determinati, una volta individuato il sito di conferimento del materiale contaminato, la distanza, le tempistiche ed i percorsi precisi del traffico dei mezzi di trasporto;
- 6) in accordo con ARPA Puglia venga predisposto un piano di monitoraggio di tutte le attività svolte nell'ambito del Piano di Utilizzo, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 8 del D.M. 161/2012 parte A e Parte B, che includa anche il monitoraggio delle acque superficiali e di falda nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura dei terreni di scavo;

- 7) venga effettuata una campagna di misura quali-quantitativa sulla falda acquifera sotterranea in tutte le tratte o porzioni di tratte dove gli scavi interessano la porzione satura del terreno e dove la falda ha una soggiacenza inferiore al metro;
- 8) nei tratti interessati da falda sub affiorante con soggiacenza inferiore a 100 cm dal piano di campagna, il riutilizzo dei materiali da scavo tal quali per l'impiego dei rilevati è consentito per la formazione del primo metro di spessore dal piano di appoggio nel caso in cui le concentrazioni degli analiti (All. 4 del D.M. 161/2012) non superino i valori di colonna A - Tab. 1 Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. La soggiacenza della falda sarà verificata secondo un'unica campagna di misura nel periodo autunno/inverno negli intervalli di tracciato dove la stessa è già stata stimata inferiore a 100 cm. Gli esiti delle verifiche dovranno essere validati dall'ARPAP prima della realizzazione di eventuali rilevati;
- 9) qualora i monitoraggi delle acque superficiali e di falda indicassero il superamento dei limiti di Tab. 2 Allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.Lgs 152/06, in accordo con ARPA Puglia, dovranno essere immediatamente eliminate le cause di inquinamento (anche eventualmente tramite la sospensione dei lavori) e realizzato un piano di bonifica fino al rientro dei limiti di Legge.

Alla verifica di ottemperanza delle sopra riportate prescrizioni si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente, laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come indicato di seguito:

Prescrizione: 1), 2), 3), 4), 5)

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE OPERAM – Fase di Progetto esecutivo

*Ente Vigilante:* Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

*Enti coinvolti:* ARPA Puglia

Prescrizione: 6), 7), 8), 9)

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* CORSO D'OPERA – Fase di Cantiere

*Ente Vigilante:* ARPA Puglia

*Enti coinvolti:* Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

## **Art. 2 (Disposizioni finali)**

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.M. 10 agosto 2012, n. 161, si dispone che la validità del Piano è di due anni a decorrere dalla data di inizio dei lavori. Salvo proroga, che potrà essere accordata sulla base di specifica motivata richiesta del proponente, l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro due anni dalla data di approvazione del piano. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla Direzione Generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il soggetto esecutore del Piano di Utilizzo dovrà presentare alla Direzione Generale per le Valutazione e le Autorizzazioni Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 161/2012, la dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.), corredata della documentazione completa in conformità all'allegato 7.

Il presente provvedimento è notificato all'ISPRA, ai sensi del citato D.M. 161/2012 ai fini dell'attività di gestione dei dati e, in particolare, di pubblicità e trasparenza relativa alla qualità ambientale del territorio nazionale.

Il presente provvedimento è notificato all'ARPA Puglia ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e controllo sul rispetto degli obblighi assunti, attraverso lo svolgimento di ispezioni, controlli, campionamenti e relative verifiche, ai sensi dell'art. 14 e secondo quanto previsto all'allegato 8, parte B, del D.M. 161/2012.

La società Snam Rete Gas S.p.a. provvederà ad inserire sul portale web dell'ISPRA (<http://www.terroerocce.isprambiente.it/login.php>) le informazioni secondo le specifiche del Disciplinare Terre e Rocce di Scavo (<http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti> di legge/adempimenti, art. 13 del DM 10.08.2012 n. 161 regolamento recante la disciplina del 2019 - utilizzazione delle terre e rocce da scavo), definendo, tra le altre questioni, quelle relative al sito di produzione, al sito di deposito intermedio e al sito di destinazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'atto.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)